

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

SEZIONE IV[^] - R.G.N. 3512/2016

II[^] RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

La dott.ssa **DI GAETANO ENZA** (CF DGTNZE66E42H282B), rapp.ta e difesa giusta mandato a margine del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, dall'avv. Umberto Gentile, CF GNTMRT66P11H501W, con domicilio eletto in Napoli alla Via Melisurgo n. 4 c/o lo Studio dell'avv. Andrea Abbamonte, con richiesta che le comunicazioni inerenti il presente giudizio vengano eseguite al nr fax 0823322373 ed all'indirizzo pec sgentile@pec.it

CONTRO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante p.t., , rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui è domiciliata ex lege alla Via Diaz n.11;

NONCHE' NEI CONFRONTI

del dott. **TROPEANO MASSIMO**, dom.to in Contrada Macchia 12/D, Avellino,n.c.;

della dott.ssa **AVELLA SONIA** rappresentata,difesa e domiciliata come in atti (Avv. Eduardo Riccio).

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE

di tutti gli atti ed i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il successivo ricorso per motivi aggiunti, ai quali per brevità si rinvia, nonché dei seguenti atti:

- verbale n. 5 del 22 marzo 2016, da cui risulta che per la prova scritta del ricorrente è stato attribuito il punteggio pari a 16 (busta n. 69);
- verbale della Commissione n. 13 del 20 aprile 2016, con allegata tabella riportante i punteggi conseguiti da ciascun candidato;
- i verbali del 15, 16, 18 dicembre 2015 e del 1 marzo 2016 relativi alle operazioni di ripristino dell'anonimato ed alla consegna del materiale d'esame (a seguito delle operazioni di ripristino dell'anonimato).

FATTO

I fatti di causa sono noti, così come descritti nel ricorso principale e nel successivo ricorso per motivi aggiunti.

All'esito di istanza di accesso agli atti evasa dall'Agenzia delle Entrate in data 26 ottobre 2016, parte ricorrente ha preso visione degli originali (estraendone copia fotostatica) dei seguenti atti:

- proprio elaborato relativo al questionario a risposta articolata;
- proprio elaborato relativo al questionario a risposta sintetica;
- elaborato in brutta copia;
- verbale della Commissione n. 13 del 20 aprile 2016, con allegata tabella riportante i punteggi conseguiti da ciascun candidato;
- verbali n. 5 del 22 marzo 2016 della seconda Commissione d'esame;
- n. 4 verbali della Commissione che ha curato le operazioni di ripristino dell'anonimato;
- verbale n. 6 del 3.10.2012 della prima Commissione, relativo alla fase finale della correzione con allegata tabella 1;
- scheda di valutazione delle prove d'esame (del proprio elaborato) da parte della prima Commissione.

Altresì, sono stati acquisiti gli elaborati (a risposta sintetica, articolata e foglio di brutta) dei seguenti dipendenti: Morano Rosanna, identificativo 251, Giammarino Nicola Gerardo Michele, identificativo 287, Mazza Francesco, identificativo n. 5, Tornincasa Amalia, identificativo 31, Flaminio Maurizio, identificativo 388, Catalano Luciano, identificativo n. 365.

**** *
**** *
**** *

Tanto premesso, i provvedimenti impugnati in epigrafe, unitamente a quelli già impugnati con il ricorso principale e con il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, devono essere ulteriormente censurati alla stregua dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI DI DIRITTO

I. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – ARTT. 9 E 12 DEL D.P.R. 9-5-1994 n. 487 – L. 241/1990 - ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO – ILLEGITTIMITA' DERIVATA DI TUTTE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI CONCORSUALI.

Con il primo motivo del ricorso principale si è censurato l'operato dell'Amministrazione resistente per aver nominato la commissione di concorso – in

data 19.11.2015, con prot. 148999 – allorquando erano già noti i nominativi dei candidati e la paternità dei rispettivi elaborati scritti.

Si è altresì evidenziata l'irrelevanza, in proposito, della circostanza che nel suddetto provvedimento del 19.11.2015 fosse stata nominata una “*commissione incaricata di ripristinare il carattere anonimo dei plichi...*”: d'altronde, **già il semplice concetto di “ripristinare” l'anonimato significa che l'anonimato non c'è più.**

Ciò posto, all'esito dell'accesso agli atti del 26 ottobre 2016, la parte ricorrente ha appreso, dalla lettura dei verbali inerenti le operazioni di ripristino dell'anonimato, che la Commissione ha utilizzato i c.d. “correttori a nastro”.

Altresì, parte ricorrente ha preso visione dei propri elaborati originali (dai quali sono state estratte le relative copie).

Ebbene, dalla semplice visione degli elaborati in originale, sui quali, nella parte alta sono state sovrapposte varie strisce di “correttore a nastro” al fine di “ripristinare l'anonimato”, parte ricorrente ha rilevato non soltanto la facile rimovibilità delle suddette strisce, ma anche le cifre ad esse strisce sottostanti.

Tale riscontro comprova quanto già ampiamente denunciato con il primo motivo di ricorso principale, ossia che le “operazioni di ripristino dell'anonimato” non avrebbero potuto escludere, come non hanno escluso, il grave rischio di influenza/ingerenza – **in termini di avvenuta piena conoscenza dell'appartenenza di ogni singolo elaborato al suo autore** - sul successivo lavoro della Commissione esaminatrice.

In tale prospettiva, risulta violato apertamente il principio dell'anonimato: il che comporta l'illegittimità non solo della nomina della commissione, ma anche, in via derivata, di tutti i successivi atti e provvedimenti di gara, fino ad arrivare al giudizio di “non idoneità” del ricorrente e della retrocessione di quest'ultimo.

Questa è l'unica interpretazione possibile, nonché conforme alla legge.

D'altronde, costituisce un principio consolidato che “....Nei concorsi pubblici, il principio della segretezza nella prova scritta si giustifica con la necessità che la correzione dell'elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità nel giudizio...” (Cons. Stato Sez. VI, 12-10-2004, n. 6556).

Ed ancora: “....Ai fini dell'osservanza del principio della segretezza e dell'anonimato delle prove scritte di esame nei concorsi pubblici è necessaria la rigorosa applicazione delle regole formali preordinate dall'ordinamento al fine di

evitare la identificabilità a priori degli elaborati nel contesto della specifica procedura concorsuale; ...” (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 15-02-2016, n. 129).

Ed ancora, “...*il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso costituisce, diretta promanazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) nonché di buon andamento, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), assume valenza generale ed incondizionata, determinando la sua violazione una illegittimità della procedura di per sé rilevante e insanabile. ...*” (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 07-04-2016, n. 332).

Discende confermata l’illegittimità dei provvedimenti gravati e, per l’effetto, della procedura che ne è seguita e degli atti consequenziali, ivi compreso il giudizio di non idoneità formulato in danno della parte ricorrente e la contestuale retrocessione dall’area funzionale III[^] alla II[^].

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – ARTT. 9 E 12 DEL D.P.R. 9-5-1994 n. 487 – ARTT. 24 E 97 COST. – ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.

Come anticipato in narrativa, all’esito dell’attività di rivalutazione dei compiti scritti posta in essere dalla Commissione nominata il 19.11.2015 e modificata nel marzo 2016, la Direzione Regionale della Campania ha comunicato alla parte ricorrente **di non aver superato le prove scritte.**

L’illegittimità dell’operato degli Enti resistenti, al di là dei profili di illegittimità già evidenziati nei motivi del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti, appare lampante anche all’esito dell’esame degli atti acquisiti con l’accesso eseguito in data 26 ottobre 2016.

Dalla lettura del verbale n. 5 del 22 marzo 2016 emerge evidente che, in concreto, manca la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte (si rammenta che il verbale n. 3 del 2012 della Commissione originaria è stato travolto dal TAR con la sentenza 1821/2014).

I criteri adottati dalla Commissione e trasfusi nel verbale de quo, infatti, appaiono del tutto inadeguati a consentire un'indagine ex post circa l'attività dell'organo esaminatore.

Quanto al quesito a risposta articolata, si fa unicamente riferimento ad un punteggio massimo previsto di pt. 30, nonché ad una valutazione “*secondo criteri volti a verificare il livello di preparazione, la capacità di approfondimento ed elaborazione critica, chiarezza espositiva, coerenza argomentativa del candidato....*”.

Il che si traduce (come si è tradotto) in un giudizio della Commissione talmente discrezionale da diventare del tutto arbitrario, e come tale illegittimo, stante la palese assenza di qualsivoglia parametro concreto a cui fare riferimento (come astrattamente fatto per il successivo *quesito a risposta sintetica*).

Quanto al quesito a risposta sintetica, vengono individuati cinque voti distanziati di mezzo punto ciascuno, da 0 a 2, senza tuttavia alcuna indicazione certa in ordine alla diversa attribuzione del singolo punteggio (ad es., scarso, mediocre, sufficiente, discreto, ecc.).

Ma a prescindere da quest'ultimo aspetto, la palese illegittimità dell'operato della Commissione, nonché degli atti e provvedimenti consequenziali tutti impugnati, emerge alla luce di un ulteriore rilievo: la Commissione ha nella sostanza sancito uno sbarramento legato al mancato conseguimento del punteggio minimo di 18 pt. per il quesito a risposta articolato (ossia il primo elaborato in correzione), tale che, nel caso in cui non si consegua il suddetto punteggio, il secondo elaborato (ossia il quesito a risposta sintetica) non viene neanche preso in considerazione.

Ma se per il primo elaborato non sono stati, nella sostanza, predeterminati i criteri di valutazione (tali non sono *criteri volti a verificare il livello di preparazione, la capacità di approfondimento ed elaborazione critica, chiarezza espositiva, coerenza argomentativa del candidato*), l'esposizione del candidato all'arbitrio della Commissione è massima, al punto che l'altro elaborato risulta tamquam non esset.

Ed è esattamente quanto verificatosi per il candidato odierno ricorrente, e ciò tenuto conto che il suo elaborato (n. 258), avendo conseguito il punteggio di appena 11 pt. per il quesito a risposta articolata, non ha avuto alcuna correzione per il quesito a risposta sintetica.

Ne discende evidente l'illegittimità dell'operato della Commissione, atteso che quest'ultima non poteva procedere - mancando le determinazioni rilevanti da parte

della Commissione, tra cui appunto la determinazione dei criteri – alla valutazione dei candidati: con conseguente illegittimità derivata di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali, ivi compreso il giudizio di non idoneità.

III – ULTERIORE VIOLAZIONE SUB II – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' ED ARBITRARIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Come già denunciato con il ricorso principale e per motivi aggiunti, non vi è la benché minima traccia, né nella nota dell'11.5.2016, né nel provvedimento prot. 26361 del 13.5.2016, tantomeno nel provvedimento prot. 26172 del 12.5.2016 al primo allegato, della motivazione che ha condotto ad una valutazione così deteriore (addirittura insufficiente) degli elaborati scritti del candidato ricorrente.

Il che ex se configura una macroscopica violazione di legge e dei principi richiamati in rubrica, sia – a valle – per la mancata indicazione dell'iter logico giuridico seguito per la valutazione, sia – a monte – per l'inesistenza dei criteri di determinazione della valutazione, con conseguente arbitrarietà dell'azione amministrativa.

Parimenti nulla è dato comprendere dalla lettura del verbale di correzione.

Tali censure sono apparse ancora più marcate dalla lettura degli elaborati scritti del ricorrente (i quali, si rammenta, già furono esaminati e corretti, con esito assolutamente favorevole, nel 2012).

Muovendo dal presupposto che l'elaborato a risposta sintetica (il secondo in ordine di correzione) non è stato proprio esaminato, come si evince dal verbale n. 5 impugnato in epigrafe, il *questionario a risposta articolata*, pur avendo conseguito un punteggio bassissimo (appena 16 pt.), non reca alcuna correzione e/o motivazione tale da giustificare l'iter logico-giuridico seguito dalla Commissione ai fini dell'attribuzione di un punteggio così deteriore.

Si badi bene, infatti, che per quanto in astratto il punteggio numerico potrebbe essere di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull'elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell'elaborato, **sta di fatto che nel caso di specie l'attribuzione del punteggio numerico non è agganciata ad alcun criterio valutativo predeterminato.**

In altre parole, il candidato si vede attribuito un punteggio e non è in grado di capire, né con i numeri, né con segni e/o una motivazione “grafica”, il perché.

**** **

Per ciò solo l'illegittimità dell'operato della Commissione appare palese.

Ma vi è molto di più.

È noto che la Commissione attuale ha corretto gli elaborati a suo tempo già scrutinati nel 2012 e per i quali sarebbe stato "ripristinato" l'anonimato a seguito dell'annullamento da parte del TAR degli atti della prima commissione.

A prescindere da tutto questo, **è un dato oggettivo che la prima commissione e quella attuale hanno corretto il medesimo elaborato.**

Ebbene, a fronte di tale dato oggettivo, appare inspiegabile, e soprattutto non risulta minimamente comprensibile dalla lettura degli elaborati corretti come da verbale del 22 marzo 2016, n. 5, nonché dalla lettura della tabella allegata al verbale n. 13 del 20 aprile 2016, come lo stesso elaborato possa essere stato valutato, **nel 2012** (cfr. verbale n. 6 del 3 ottobre 2012, n. 418), con un punteggio di 42,00 (21 il quesito a risposta articolata, 21 il quesito a risposta sintetica), e nel 2016 con un punteggio di appena 16,00 (16 per il quesito a risposta articolata, non avendo corretto quello a risposta sintetica).

In termini di valutazione si è al cospetto di un divario (assoluto, di ben 26 punti, relativo, di ben 5 punti) del tutto incomprensibile a parità di elaborato.

Sia chiaro, non si può certamente pretendere che due commissioni diverse possano pronunciarsi con il medesimo punteggio, essendo possibili delle oscillazioni rispetto alla discrezionalità di ciascun componente dell'organo esaminatore (ad es. un elaborato può essere legittimamente valutato 7 invece di 8, e così via): tuttavia, non si può, allo stesso modo, concepire l'idea che lo stesso elaborato possa essere valutato in modo diametralmente opposto (ossia, 21 prima, 16, poi).

In tale prospettiva, appare evidente che, trattandosi sempre del medesimo elaborato, sussisteva un **obbligo di motivazione rafforzato** in capo alla Commissione e, per essa, all'Ente resistente, **stante anche l'affidamento ingenerato nel concorrente dalla positiva e lusinghiera valutazione originariamente ottenuta circa la propria prova scritta.**

IV – ULTERIORE VIOLAZIONE SUB II E III – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Alla luce di quanto detto, emerge evidente l'illegittimità dell'azione amministrativa **per sua evidente illogicità e contraddittorietà.**

A parità di elaborato scritto (che è sempre lo stesso) ed in considerazione della diversità dei membri della Commissione, si ribadisce che può essere comprensibile ed in ipotesi addirittura accettabile, che nella valutazione del giudizio finale vi sia un'oscillazione nel giudizio, ma non certamente che nella sostanza venga stravolta la qualità dell'elaborato.

Certamente non può essere logico e/o comprensibile che sul medesimo elaborato si formino due giudizi diametralmente opposti e completamente in contrasto tra essi.

Accettare una simile ipotesi significherebbe **affermare che un concorrente è esposto al totale arbitrio dell'amministrazione pubblica** (e segnatamente delle commissioni giudicatrici).

In termini più chiari, in relazione al medesimo elaborato è del tutto logico che una Commissione lo valuti ottimo ed un'altra lo possa valutare eccellente o buono: **all'opposto, sfugge a qualsiasi canone di logica che l'una lo valuti idoneo al superamento della prova e l'altra lo valuti, agli antipodi, non idoneo al superamento della prova.**

Una simile diversità di giudizio – a maggior ragione laddove ci sono (o avrebbero dovuto esserci) criteri di valutazione predeterminati – **appare del tutto illogica, contraddittoria, immotivata, arbitraria e, quindi, illegittima.**

In proposito, non può non portarsi all'attenzione del Collegio adito che la Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Audit e Sicurezza, in relazione alla procedura indetta originariamente col bando prot. 183306 del 29 dicembre 2009, **aveva rilevato**, al di là delle irregolarità di integrazione della Sottocommissione della Direzione Regionale della Campania, nonché delle irregolarità inerenti le attività di verbalizzazione, **comunque “... la regolare valutazione di merito da parte della Sottocommissione degli elaborati esaminati a campione da questa Direzione Centrale, relativi alle prove di esame, salvo la presenza di errori materiali di calcolo dei punteggi, comunque ininfluenti sulla graduatoria finale ...”.**

In quest'ottica, le valutazioni completamente stravolte rese dalla Commissione in danno dell'elaborato del ricorrente appaiono ancor più illegittime sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, atteso che da atti provenienti dalla Direzione Centrale risulta appurato che gli elaborati erano comunque stati valutati (e ad essi era stato attribuito un punteggio) correttamente, senza irregolarità.

Fermo restando, poi, come chiarito, che a monte delle attività dell'ultima Commissione non vi è la determinazione dei criteri di valutazione delle prove scritte dei candidati, ed a valle manca comunque **la minima motivazione che sostenga il giudizio (completamente ed ingiustificatamente stravolto) di non idoneità pronunciato.**

Ne discende confermata l'illegittimità degli atti e provvedimenti gravati.

V – ULTERIORE VIOLAZIONE SUB II, III E IV – PALESE ILLEGITTIMITA' ED ARBITRARIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Le considerazioni che precedono danno la stura ad un ulteriore profilo di illegittimità degli atti gravati, nonché consentono di rimarcare in modo ancor più forte la palese contraddittorietà ed illogicità dell'azione amministrativa.

Dal Verbale n. 13 del 20 aprile 2016 emerge che il sig. Giammarino Nicola Gerardo Michele, numero identificativo 287, ha conseguito il punteggio di 26 per la prima prova, 16 per la seconda, con un punteggio complessivo di pt. 42.

Parimenti, emerge che la sig.ra Morano Rosanna, numero identificativo 251, ha conseguito il punteggio di 28 per la prima prova e 17,5 per la seconda, con un punteggio complessivo di 45,5 punti.

Nella prima valutazione (verbale n. 6 del 3 ottobre 2012, come da tabella allegata) emerge che gli stessi candidati, rispettivamente identificati con nn. 376 (Giammarino) e 381 (Morano), avevano conseguito, CON GLI STESSI ELABORATI, entrambi il punteggio complessivo di 10 pt. (per entrambi, il punteggio è stato acquisito solo per la prima prova – quesito a risposta articolata – non essendo stata valutata la seconda prova stante l'insufficienza del punteggio conseguito con la prima).

A parità di elaborati ex se appare inspiegabile il divario della valutazione, che addirittura, relativamente alla prima prova, ha portato ad un salto di ben 15 punti per il sig. Giammarino (da 11 a 26), che poi ha conseguito anche il punteggio di ulteriori 16 punti anche per la seconda prova, e ad un salto di ben 17 punti per la sig.ra Morano (da 11 a 28), che poi ha conseguito anche il punteggio di ulteriori 17,5 punti per la seconda prova.

A parità di elaborati e considerata la regolarità delle correzioni attestata, come detto, dalla Direzione Centrale Audit e Sicurezza, tale abisso appare del tutto illogico ed

arbitrario, con conseguente illegittimità palese dell'operato della Commissione e degli atti consequenziali.

Ma vi è molto di più.

Gli elaborati dei due candidati in discussione sono identici e tale identità, già rilevata nel 2012, non è stata rilevata oggi, pur trattandosi di un dato obbiettivo (se due compiti sono stati rilevati identici/parzialmente identici nel 2012, lo sono anche nel 2016).

Nella originaria valutazione, si ripete, i due candidati Giammarino e Morano erano, rispettivamente, identificati col n. 376 e 381.

Per entrambi venne attribuito un punteggio basso ed insufficiente al superamento della prova scritta **anche in virtù di tale identità degli elaborati, che venne colta dalla Commissione ed opportunamente sanzionata.**

Tanto emerge in modo chiaro dal parere del Consiglio di Stato n. 1169/2014 reso nell'Adunanza di Sezione (Sez. II) del 5 febbraio 2014 a seguito di ricorso straordinario proposto dal signor Nicola Gerardo Michele Gammarino per l'annullamento del provvedimento recante il mancato superamento della prova scritta di concorso relativa al passaggio dalla II^a alla III^a fascia dell'area funzionale F1.

In tale parere, infatti, si legge che “...*la scheda di valutazione dell'elaborato è stata integrata da una apposita annotazione, che ha esplicitamente rilevato, fungendo da ulteriore motivazione del provvedimento, che “la valutazione tiene conto della circostanza che l'elaborato è identico al n. 381 (che è, appunto, l'elaborato della sig.ra Morano Rosanna)”*”.

Oggi, a parità di elaborati, i quali sono dichiaratamente sempre gli stessi, non solo ai medesimi elaborati sono stati attribuiti punteggi clamorosamente più alti, ma alcuna identità tra i predetti risulta rilevata dalla Commissione.

Sussistono, altresì, ulteriori elementi comprovanti l'assoluta illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Relativamente alla figura del candidato MAZZA FRANCESCO, identificato nella prima valutazione con numero 451 (cfr. tabella allegata al verbale n. 6 del 3 ottobre 2012), questi aveva conseguito il punteggio di 10 pt. solo alla prima prova. Inspiegabilmente, nella seconda valutazione, a parità di elaborato (identificato col numero 5), ha conseguito il punteggio di ben 28 punti, con un salto in avanti praticamente triplo (ben 18 punti in più), oltreché il punteggio anche per la seconda prova di ben 23 punti (cfr. verbale n. 13 del 20 aprile 2016).

E la cosa ancor più grave è che nella prima valutazione dell'elaborato si era dichiarato che l'elaborato in questione conteneva interi brani tratti da dispense.

Ed ancora, relativamente alla posizione del sig. FLAMINIO MAURIZIO, identificato nella prima valutazione con n. 569 (cfr. tabella allegata al verbale n. 6 del 3 ottobre 2012), questi aveva conseguito un punteggio pari a 16 pt., insufficiente per la valutazione del successivo elaborato a risposta sintetica.

Oggi, a parità di elaborato, identificato con col numero 388 (cfr. tabella allegata al verbale n. 13 del 20 aprile 2016), ha conseguito senza alcuna motivazione degna di tale nome, un punteggio sufficiente (18) per passare alla valutazione del secondo elaborato e vincere poi il concorso.

Ed ancora, relativamente alla posizione della sig.ra Tornincasa Amalia, identificata nella prima valutazione con il n. 442, la stessa aveva conseguito un punteggio insufficiente pari a 14, mentre oggi, all'esito della seconda valutazione ed a parità di elaborato, il medesimo elaborato ha conseguito il punteggio complessivo di 26 pt (ben 12 in più), oltre il punteggio di 18 pt. per la seconda prova (identificativo n. 31).

Ed infine, relativamente alla posizione del sig. Catalano Luciano, identificato nella prima valutazione con il n. 572, lo stesso aveva conseguito un punteggio insufficiente pari a 13, mentre oggi, all'esito della seconda valutazione ed a parità di elaborato, il medesimo elaborato ha conseguito il punteggio complessivo di 19 pt (ben 6 in più), oltre il punteggio di 20 pt. per la seconda prova (identificativo n. 365).

**** *
**** *
**** *

Tutto quanto evidenziato conferma in modo eclatante **l'assoluta illogicità, contraddittorietà e macroscopica arbitrarietà dell'operato della Commissione esaminatrice.**

Con conseguente illegittimità degli atti e provvedimenti gravati col ricorso principale e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti.

VI – ULTERIORE VIOLAZIONE SUB II, III, IV, V — VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COST. – ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Deve ribadirsi ancora una volta che la Direzione Centrale Audit e Sicurezza, in relazione alla procedura indetta originariamente col bando prot. 183306 del 29 dicembre 2009, **aveva rilevato**, al di là delle irregolarità di integrazione della Sottocommissione della Direzione Regionale della Campania, nonché delle

irregolarità inerenti le attività di verbalizzazione, **comunque “... la regolare valutazione di merito da parte della Sottocommissione degli elaborati esaminati a campione da questa Direzione Centrale, relativi alle prove di esame, salvo la presenza di errori materiali di calcolo dei punteggi, comunque ininfluenti sulla graduatoria finale ...”**.

Ne discende che le valutazioni completamente stravolte rese dalla Commissione (ed in particolare il completo stravolgimento della valutazione dell’elaborato del ricorrente e degli altri sopra individuati) appaiono illegittime sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, atteso che da atti provenienti dalla Direzione Centrale risulta appurato che gli elaborati erano comunque stati valutati (e ad essi era stato attribuito un punteggio) correttamente, senza irregolarità.

A ciò aggiungasi, poi, che nelle valutazioni del 2016 non vengono recepite gravi irregolarità già eccepite ed opportunamente valutate nel 2012 (identità di elaborati, ecc.).

Ciò posto, ponendo a confronto i tempi di valutazione ed i contenuti degli elaborati del ricorrente rispetto a quelli presi a riferimento ed acquisiti all’esito di accesso agli atti, emerge evidente che l’operato dell’azione amministrativa risulta viziato anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, non risultando in alcun modo giustificato non soltanto il divario registrato tra la valutazione del ricorrente originaria (favorevole) e quella attuale (sfavorevole), ma soprattutto il divario registrato tra le valutazioni (originarie ed attuali, queste ultime straordinariamente più favorevoli) degli elaborati di altri candidati risultati, oggi, idonei al concorso.

Eclatante è il caso dei candidati Gammarino e Morano, i cui elaborati a risposta aperta, originariamente, erano stati valutati insufficienti (per entrambi 10 pt.) anche e soprattutto per identità tra essi, mentre oggi sono stati valutati (ben più che) sufficienti al superamento della prova e senza rilevare alcuna identità tra gli stessi (pur essendo gli elaborati rimasti immutati).

Anche da qui discende l’illegittimità degli atti gravati.

DOMANDA DI TUTELA CADELARE

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi di ricorso.

Quanto al danno grave ed irreparabile è sufficiente osservare che il ricorrente, il quale esercita da tre anni le funzioni di funzionario della III° Area Funzionale, si è visto retrocedere alla II^ Area Funzionale non solo in forza di una sentenza avverso

la quale è comunque pendente appello e che comunque appare manifestamente erronea, ma soprattutto in ragione di una serie di atti e provvedimenti del tutto illegittimi per quanto evidenziato in diritto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 104/2010 si formula domanda istruttoria affinché il Collegio voglia ordinare all'amministrazione resistente di produrre in giudizio GLI ELABORATI ORIGINALI del *questionario a risposta articolata* e del *questionario a risposta sintetica* della parte ricorrente.

SI CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese ed onorari.

Avv. Umberto Gentile

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti concerne l'impugnazione di atti e provvedimenti già impugnati col ricorso principale e dei quali si è di recente avuta conoscenza dei contenuti, e pertanto non è dovuto il contributo unificato.

Avv. Umberto Gentile

RELATA DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

*Il sottoscritto Avv. Umberto Gentile, con studio in Caserta, via Colombo n. 53, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 5/10/2007 previa iscrizione al n. 668/2016 del mio registro cronologico, ad istanza della dott.ssa **Enza di Gaetano**, ho notificato copia conforme dell'atto che precede (secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G.N. 3512/2016, Sez. IV, TAR Napoli) , vidimato dall'ufficio postale di Caserta (CE) a:*

1. – l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rapp.te legale p.t., dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11, CAP 80134, mediante spedizione di copia conforme con Raccomandata a.r. n. 76715920898-6 dell'ufficio postale di Caserta, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Umberto Gentile

2. - il dott. TROPEANO MASSIMO, dom.to in Contrada Macchia 12/D, Avellino, CAP 83100, mediante spedizione di copia conforme con Raccomandata a.r. n. 76715920897-5 dell'ufficio postale di Caserta, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Umberto Gentile

3. - dott.ssa AVELLA SONIA, e per essa all'Avv. Eduardo Riccio che la rappresenta e difende nel giudizio R.G.N.3512/2016 dom.to in Napoli alla Via Melisurgo n.4, CAP 80133, mediante spedizione di copia conforme con Raccomandata a.r. n. 76715920896-4 dell'ufficio postale di Caserta, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Umberto Gentile

8. – dott. Bruno Auletta, dom.to in Cercola (NA) al Viale degli Oleandri n.1, CAP 80040, mediante spedizione di copia conforme con Raccomandata a.r. n. 76715920895-2 dell'ufficio postale di Caserta, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Umberto Gentile